

Contratto di assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili



BNL Sicurezza e Cedola

Tariffa EVUH

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Scheda Sintetica
 - Nota Informativa
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione CAPITALVITA
 - Glossario
 - Modulo di Proposta e Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati Personali
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



CARDIF VITA
GRUPPO BNP PARIBAS

SCHEDA SINTETICA - Tariffa EVUH

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a. Impresa di assicurazione

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del Gruppo BNP Paribas (di seguito "Compagnia")

1.b. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all'anno 2012 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 634 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro corrispondono al capitale sociale e 384 milioni di euro corrispondono alle altre riserve totali, compreso il risultato di periodo.

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,62.

1.c. Denominazione contratto

BNL Sicurezza e Cedola

1.d. Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi denominata CAPITALVITA®.

1.e. Durata

La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell'Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale.

1.f. Pagamento del premio

Alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta (la "Proposta"), il Contraente si impegna a versare un premio in unica soluzione entro la data di decorrenza.

Il premio versato deve essere compreso tra 10.000,00 euro e 5.000.000,00 euro.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

2. Caratteristiche del contratto

La sottoscrizione di **BNL Sicurezza e Cedola** è riservata ai Contraenti che pagano il premio con denaro proveniente in misura superiore al 50% da:

- conti correnti ordinari o vincolati sui quali BNL S.p.A. ha accordato alla clientela, nell'ambito di un'iniziativa promozionale a tempo limitato, un tasso creditore agevolato per un periodo di tempo determinato e prestabilito o
- somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro (ma ad esempio provenienti da investimenti o depositi presso altre Banche, Poste, ecc.).

BNL Sicurezza e Cedola è un contratto che permette di beneficiare periodicamente, in virtù della cedola pagata annualmente al Contraente, della partecipazione agli utili della Gestione separata denominata CAPITALVITA®.

BNL Sicurezza e Cedola soddisfa inoltre l'esigenza di assicurare al Beneficiario caso morte designato la liquidazione di un capitale in caso di morte dell'Assicurato.

La parte di premio trattenuta dalla Compagnia, per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non partecipa alla formazione del capitale assicurato.

Alla Sezione E della Nota Informativa è presente un Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto elaborato secondo l'ipotesi di rendimento finanziario indicato dall'IVASS.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (cedole annue)
- b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- c) Opzioni contrattuali (rendita)

Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente liquidato al Contraente ad ogni anniversario dalla data di decorrenza del contratto attraverso l'erogazione della cedola

Si tenga presente che l'operazione di riscatto consente il recupero del premio versato non appena il rateo di cedola compensa i costi applicati al contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 6 e 10 delle Condizioni Contrattuali.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata dai costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Separata CAPITALVITA®

Ipotesi adottate:

Premio alla decorrenza: € 15.000,00

Età: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Anno	CPMA
5	1,66%
10	1,51%
15	1,46%
20	1,43%
25	1,42%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata CAPITALVITA® negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA®	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,30%	3,00%	4,46%	3,23%
2009	3,62%	2,32%	3,54%	0,75%
2010	3,71%	2,41%	3,35%	1,55%
2011	3,76%	2,46%	4,89%	2,73%
2012	3,75%	2,45%	4,64%	2,97%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.

CARDIF VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

CARDIF VITA S.p.A.
Il Direttore Generale
Filippo Maria Nobile



NOTA INFORMATIVA - Tariffa EVUH

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del Gruppo BNP Paribas (di seguito "Compagnia")

Sede legale e Direzione Generale: Via Tolmezzo, 15 / Palazzo C - 20132 Milano (Italia)

Telefono 02/72.427.1

Sito internet: www.cardifvita.it

Posta elettronica: info@cardifvita.it

CARDIF VITA S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Cardif Assicurazioni S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Cardif, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 047, è stata autorizzata con Decreto Ministeriale del 15/07/1988 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 04/08/1988) ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1. 00073.

SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la vita residua dell'Assicurato. Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante richiesta scritta di riscatto totale, trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (cedole annue)
- b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- c) Opzioni contrattuali (rendita)

Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente liquidato al Contraente ad ogni anniversario dalla data di decorrenza del contratto attraverso l'erogazione della cedola

Per gli aspetti di dettaglio, relativi alle prestazioni assicurative del contratto, si rimanda a quanto disposto dagli Art. 6, 10 e 11 delle Condizioni Contrattuali.

3. Premio

Alla data di sottoscrizione della Proposta, il Contraente si impegna a versare il premio in unica soluzione entro la data di decorrenza.

L'importo del premio deve essere compreso tra 10.000,00 euro e 5.000.000,00 euro.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti i costi gravanti sul premio, si rinvia a quanto disposto al punto 5.1.1.

Il versamento del premio viene effettuato mediante addebito in conto corrente, assegno bancario o circolare.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il tasso di rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA® viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, mediante l'applicazione del meccanismo di rivalutazione descritto nel dettaglio all'Art. 6 delle Condizioni Contrattuali e nel Regolamento della Gestione separata.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, alla Sezione E, viene proposto il Progetto esemplificativo di sviluppo della prestazione e del valore di riscatto. In ogni caso la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi entro la data di conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

Sul premio versato grava un caricamento pari all'1,50%.

Tale prelievo è applicato per la copertura degli oneri di acquisto, emissione e gestione del contratto. In particolare, le spese di emissione del contratto sono pari a 50 euro.

5.1.2. Costi per il riscatto

Non previsti.

5.1.3. Altri Costi

La Compagnia trattiene 5 Euro per spese amministrative in corrispondenza di ogni pagamento della cedola.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Compagnia trattiene dal rendimento annuo della Gestione separata una commissione pari all'1,30%.

CARDIF VITA S.p.A. corrisponde al distributore del prodotto BNL Sicurezza e Cedola una commissione pari al 70% dei costi di cui ai punti 5.1.1 e 5.2.

6. Sconti

Il caricamento gravante sul premio di cui al punto 5.1.1 è ridotto all'1% qualora il pagamento del premio sia effettuato in misura superiore al 50% con utilizzo di somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro (ma ad esempio provenienti da investimenti o depositi presso altre Banche, Poste, ecc.).

7. Regime fiscale

In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.

In particolare, al momento della redazione del presente fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito.

A tal proposito si segnalano:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita¹;
- l'esenzione ai fini IRPEF e ai fini dell'imposta sulle successioni delle somme corrisposte in caso di premorienza dell'Assicurato;
- in caso di esercizio dell'opzione in rendita l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla

¹ In caso di prestazioni percepite nell'esercizio di attività commerciali l'imposta sostitutiva non viene applicata

differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l'esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione).

SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni Contrattuali per quanto attiene la definizione delle modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Non prevista.

10. Riscatto e riduzione

Il presente contratto non ammette valore di riduzione.

Il Contraente può richiedere, mediante richiesta scritta e trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza, il riscatto totale o parziale della polizza.

Per la definizione puntuale delle modalità di determinazione del valore di riscatto, totale e parziale, si rinvia a quanto stabilito agli Artt. 8 e 9 delle Condizioni Contrattuali.

Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati: l'operazione di riscatto consente infatti il recupero del premio versato non appena il rateo di cedola compensa i costi applicati al contratto.

In ogni caso la Compagnia, al fine di consentire al Contraente la determinazione del valore di riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l'importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:

CARDIF VITA S.p.A. - Customer Care
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano
Numero verde 800 900 900
Fax 02/72 42 75 44
e-mail: ServizioClienti@cardifvita.it

Allo scopo di illustrare gli effetti della richiesta di riscatto totale è stato predisposto alla Sezione E un Progetto esemplificativo che riporta lo sviluppo del valore di riscatto. In ogni caso nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata il Contraente ha la possibilità di rilevare dati più puntuali.

11. Revoca della Proposta

La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto.

La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto.

La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto diminuito delle spese di emissione indicate al paragrafo 5.1.1 e riportate anche in Proposta e in Condizioni Contrattuali.

13. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Escluso il pagamento della cedola annua, per ogni pagamento la Compagnia richiede la consegna da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell'apposita sezione delle Condizioni Contrattuali.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista. La Compagnia si impegna in caso di riscatto totale o parziale ad effettuare il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione prevista.

L'avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell'Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero circa la scelta di una diversa legislazione, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

Al contratto di assicurazione sulla vita si applicano le norme previste dagli artt. 1919 e ss. del codice civile.

Si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti articoli:

- ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione nei confronti della Compagnia. Ne consegue che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario;
- ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a CARDIF VITA S.p.A., Ufficio Reclami con sede in Via Tolmezzo 15 - 20132 - Milano (Italia) oppure inviando un Fax al n. 02/72.42.75.44 o un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail ufficioreclami@cardifvita.it.

Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela. Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), oppure potrà inviare un Fax al n. 06/42.133.745 o al n. 06/42.133.353, corredando copia del reclamo inoltrato alla Compagnia e, ove presente, il relativo riscontro.

Eventuali altre informazioni sono reperibili sul sito www.cardifvita.it o al numero di telefono 800.900.900 per qualsiasi informazione inerente lo stato avanzamento pratiche.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Informativa in corso di contratto

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente un estratto conto contenente tutte le informazioni relative all'annualità appena trascorsa, indicando in particolare:

- a) premio versato alla data di decorrenza;

- b) capitale in vigore alla ricorrenza precedente l'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- c) valori di eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- d) capitale liquidabile in caso di morte e valore di riscatto alla ricorrenza a cui si riferisce il rendiconto;
- e) importo della cedola pagata alla ricorrenza a cui si riferisce il rendiconto;
- f) tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA[®], commissione di gestione applicata e misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.

18. Conflitto di interessi

La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo, societari e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza, ove per gruppo di appartenenza si intende il Gruppo BNP Paribas.

In particolare, il presente contratto è distribuito mediante gli sportelli bancari della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartenente al Gruppo BNP Paribas.

La Compagnia delega la gestione finanziaria del patrimonio della Gestione separata, cui è collegato il contratto, alla Cardif Assicurazioni S.p.A. che detiene il 100% del capitale della Compagnia e deposita presso BNP Paribas Securities Services, banca depositaria del Gruppo BNP Paribas, i relativi strumenti finanziari e la liquidità.

Nel patrimonio della Gestione Separata possono essere presenti strumenti finanziari, ivi comprese quote di OICR e SICAV, emessi e/o intermediati e/o detenuti da Società del Gruppo BNP Paribas, ad ogni modo sempre nel massimo rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza.

In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, precisa di avere in essere con la Banca Nazionale del Lavoro un accordo di distribuzione di polizze, ma di non avere in corso accordi di riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi ed opera comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

SEZIONE E - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- B) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. A tale tasso si applica la commissione di gestione prevista contrattualmente e quindi si ipotizza di riconoscere al contratto una misura di rivalutazione pari al 2,70% ottenuta scorporando la predetta commissione dal 4%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove non è stato sospeso il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo della prestazione e del valore di riscatto in base a:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito:	0%
Età dell'Assicurato:	Qualunque
Durata:	indeterminata
Ipotesi di decorrenza	04/11/2013
Premio unico alla decorrenza	€ 15.000,00

Anni trascorsi	Cedola annua	Capitale in caso di decesso a fine anno (comprensivo della cedola annua)	Valore di riscatto a fine anno (comprensivo della cedola annua)
1	-	15.000,00	14.775,00
2	-	15.000,00	14.775,00
3	-	15.000,00	14.775,00
4	-	15.000,00	14.775,00
5	-	15.000,00	14.775,00
..

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del solo rendimento minimo garantito, il recupero dei premi versati non potrà avvenire.

B) Ipotesi di rendimento finanziario


Tasso di rendimento finanziario:	4%
Prelievo sul rendimento:	1,30%
Tasso di rendimento retrocesso:	2,70%
Età dell'Assicurato:	Qualunque
Durata:	Indeterminata
Ipotesi di decorrenza	04/11/2013
Premio unico alla decorrenza	€ 15.000,00

Anni trascorsi	Cedola annua	Capitale in caso di decesso a fine anno (comprensivo della cedola annua)	Valore di riscatto a fine anno (comprensivo della cedola annua)
1	393,93	15.173,93	15.173,93
2	393,93	15.173,93	15.173,93
3	393,93	15.173,93	15.173,93
4	393,93	15.173,93	15.173,93
5	393,93	15.173,93	15.173,93
..

Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.

CARDIF VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CARDIF VITA S.p.A.
Il Direttore Generale
Filippo Maria Nobile



CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tariffa EVUH

Art. 1 Oggetto del contratto

La sottoscrizione di **BNL Sicurezza e Cedola** è riservata ai Contraenti che pagano il premio con denaro proveniente in misura superiore al 50% da:

- conti correnti ordinari o vincolati sui quali BNL S.p.A. ha accordato alla clientela, nell'ambito di un'iniziativa promozionale a tempo limitato, un tasso creditore agevolato per un periodo di tempo determinato e prestabilito o
- somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro (ma ad esempio provenienti da investimenti o depositi presso altre Banche, Poste, ecc.).

BNL Sicurezza e Cedola è la denominazione commerciale della forma assicurativa a vita intera a premio unico con corresponsione annuale della rivalutazione.

BNL Sicurezza e Cedola è un contratto di assicurazione sulla vita attraverso il quale la Compagnia si impegna a corrispondere al Contraente, vivente l'Assicurato ad ogni anniversario del contratto, una cedola annua determinata in base al rendimento annuo della Gestione Separata CAPITALVITA®.

In caso di premorienza dell'Assicurato, viene liquidato al Beneficiario caso morte designato la prestazione prevista all'Art. 10.

BNL Sicurezza e Cedola è alimentato attraverso il versamento da parte del Contraente di un premio versato in unica soluzione entro la data di decorrenza, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.

Cardif Vita, nella propria Home Page Internet (www.cardifvita.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Art. 3 Conclusione, decorrenza, durata del contratto e cessazione

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Il contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di decorrenza indicata in Proposta a condizione che sia stato versato il premio stabilito.

La durata del contratto coincide con la durata residua della vita dell'Assicurato.

Il presente contratto si estingue a seguito del recesso ai sensi dell'Art. 4, della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

Non è previsto alcun limite di età.

Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere revocata *fino al momento della conclusione del contratto*.

La revoca della Proposta *deve essere comunicata per iscritto* dal Contraente alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso *entro 30 giorni dalla conclusione del contratto*.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto.

La volontà di recedere dal contratto *deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto* entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto diminuito delle spese di emissione pari a 50 euro.

Art. 5 Capitale in vigore

Il capitale in vigore alla data di decorrenza è pari all'importo del premio versato dal Contraente, al netto delle spese contrattuali di cui all'Art. 7.

Il capitale in vigore ad ogni anniversario di polizza è pari al capitale in vigore all'anniversario precedente, eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di riscatto parziale avvenute nel corso dell'ultima annualità.

Il capitale in vigore ad una data, purché non coincidente con l'anniversario di polizza, è pari al capitale in vigore all'anniversario precedente, eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di riscatto parziale avvenute nel corso dell'ultima annualità, aumentato del rateo di cedola maturato nel periodo trascorso dall'ultimo anniversario di polizza.

Art. 6 Cedola annua

Il presente contratto prevede la corresponsione di una cedola calcolata nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La cedola annua viene calcolata ad ogni anniversario della data di decorrenza, sulla base del risultato finanziario conseguito dalla Gestione Speciale CAPITALVITA® e liquidata al Contraente, sempreché l'Assicurato sia in vita.

La cedola annua è pari al capitale in vigore alla data di calcolo moltiplicato per la misura di rivalutazione annua attribuita al contratto. Tale importo verrà liquidato al netto di 5 euro per spese amministrative di pagamento della cedola.

Viene attribuito al contratto il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALVITA®.

Il rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di calcolo.

Spetta peraltro alla Società una commissione annuale di gestione pari all'1,30%.

La misura di rivalutazione annua da utilizzare per il calcolo della cedola è pertanto pari alla differenza, solo se positiva, tra il rendimento annuo attribuito e la commissione annuale di gestione.

Art. 7 Premi e spese contrattuali

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, si impegna a versare un premio in unica soluzione, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare. L'importo del premio deve essere compreso tra 10.000,00 euro e 5 milioni euro. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

Il premio versato determina il capitale in vigore alla data di decorrenza al netto di una percentuale pari all'1,50% del premio stesso.

Art. 8 Riscatto totale

Il Contraente può esercitare, trascorso un mese dalla data di decorrenza del presente contratto, il diritto di riscatto totale *mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia*.

Il riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna prestazione in caso di decesso dell'Assicurato o alla corresponsione di alcuna cedola.

Il valore di riscatto è pari al capitale in vigore alla data di ricevimento della richiesta di riscatto (così come definito all'Art. 5), corredata dell'intera documentazione relativa al riscatto.

Art. 9 Riscatto parziale

Trascorso un mese dalla data di decorrenza il Contraente *ha facoltà di richiedere* il riscatto parziale.

L'importo del riscatto parziale, può essere indicato dal Contraente *mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia* in percentuale del capitale in vigore o in valore assoluto.

Il valore di riscatto parziale è determinato nel limite del valore di riscatto totale calcolato alla medesima data e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo.

A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale il capitale in vigore al 31/12 precedente viene ridotto di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale alla data di richiesta dell'operazione.

Art. 10 Premorienza dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, il capitale liquidato dalla Società ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente è pari al capitale in vigore alla data di pervenimento dell'intera documentazione relativa al decesso con un minimo comunque pari al premio versato. Qualora il Contraente abbia effettuato precedentemente operazioni di riscatto parziale, il premio versato è da intendersi riproporzionato moltiplicandolo per il rapporto tra il capitale in vigore all'anniversario precedente la data del decesso e il capitale in vigore alla decorrenza.

Il capitale caso morte è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva *richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte* nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la *richiesta scritta dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente*.

Art. 11 Opzioni in rendita

Su richiesta scritta avanzata dal Contraente contestualmente alla richiesta di riscatto, *purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza*, l'importo da liquidare potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

Al fine della quantificazione della rendita verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla data di conversione.

Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno indicate al momento della richiesta dell'opzione effettuata per iscritto dalla Compagnia.

Art. 12 Pagamenti delle prestazioni

Escluso il caso della liquidazione della cedola annua, *per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione"*.

Verificatosi l'evento, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. In caso di riscatto totale o parziale la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso il termine di cui sopra sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.

Art. 13 Designazione Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte a cui corrispondere la prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione.

Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario caso morte può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei

seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte **devono essere comunicate per iscritto** alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 14 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato ove diverso dal Contraente.

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 15 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 16 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 17 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

REGOLAMENTO della Gestione Separata CAPITALVITA®

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla Vita, ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Articolo 1

DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA'

- 1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1.00073 dell'Albo ha istituito la Gestione separata CAPITALVITA®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 08.02.2012 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 CAPITALVITA® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
- 1.3 Il valore delle attività della gestione separata CAPITALVITA® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla gestione separata.

Articolo 2

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA'

Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione separata.

Tipologie di attività

- 2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Limiti qualitativi e quantitativi delle attività

- 2.3 La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:

- Governativi e assimilati

E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

- Corporate

I titoli di emittenti corporate devono avere rating almeno Investment Grade.

È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del rating dell'emittente intervenuto successivamente al momento dell'acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli assicurati e gli obiettivi della gestione separata.

- Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®.
- 2.4 L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
 - 2.5 L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
 - 2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.
 - 2.7 E' ammesso l'investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%, e in fondi di liquidità prevalentemente area euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%
 - 2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
 - 2.9 L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
 - 2.10 Le attività di CAPITALVITA® sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

Articolo 3

LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25

- 3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").
- 3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Articolo 4

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

Articolo 5

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®:
 - i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
 - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA®.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.

- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALVITA®.

Articolo 6

SPESE ED ONERI DEDUCIBILI

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
- Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
 - Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 7

REVISIONE CONTABILE

- 7.1 La gestione separata CAPITALVITA® è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

Articolo 8

FUSIONI E SCISSIONI

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale l'impresa può decidere di fondere o scindere la gestione separata CAPITALVITA®, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia, ad eccezione del pagamento della cedola annua, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto sottoscrivendo la richiesta di liquidazione presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto totale, devono essere consegnati:

- Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- Certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una Copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'Atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare.
- b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benessere dal Contraente.
- c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benessere la Richiesta di Liquidazione.
- d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benessere dal Beneficiario.

GLOSSARIO

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Below Investment Grade: secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.

Compagnia: impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Composizione della Gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Conclusioni del contratto: il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Condizioni Contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato e/o i Beneficiari, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Compagnia.

Contratto con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione separata.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costo percentuale medio annuo (CPMA): indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario e modulo di proposta.

Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inesecutibilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione: vedi "Compagnia".

Intermediario: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Investment Grade: secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è quello almeno pari a BBB-.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione delle esemplificazioni e dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.

IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di

assicurazione.

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui l'avente diritto può scegliere che l'importo liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia entro la data di decorrenza del contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendita immediata certa e poi vitalizia: il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile: il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto totale maturato sulla polizza alla data di richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni Contrattuali.

Scheda Sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle Gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro: verificarsi del decesso dell'Assicurato e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurata.

Società di revisione della Gestione separata: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.



MODULO DI PROPOSTA

PROPOSTA/POLIZZA N. PROPOSTA/POLIZZA COLLEGATA N. CONVENZIONE:	PRODOTTO:	CODICE:
---	------------------	----------------

CONTRAENTE		
COGNOME/NOME :	CODICE FISCALE	SESSO:
DATA DI NASCITA:	LUOGO DI NASCITA:	
DENOMINAZIONE SOCIALE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PARTITA IVA:	
NATURA GIURIDICA:		
INDIRIZZO:	LOCALITA' E PROV.	CAP:
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA:	LOCALITA' E PROV.	CAP:
DOCUMENTO: N.	RILASCIATO DA:	
DATA RILASCIO:	LOCALITA' RILASCIO:	

ASSICURATO		
COGNOME/NOME:	CODICE FISCALE:	SESSO:
DATA DI NASCITA:	LUOGO DI NASCITA:	
INDIRIZZO:	LOCALITA' E PROV.	CAP:

RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE		
COGNOME/NOME:	CODICE FISCALE:	SESSO:
DATA DI NASCITA:	LUOGO DI NASCITA:	
INDIRIZZO:	LOCALITA' E PROV.:	CAP:
DOCUMENTO: N.	RILASCIATO DA:	
DATA RILASCIO:	LOCALITA' RILASCIO:	

BENEFICIARI		
IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO:		
IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA:		
COGNOME/NOME O	CODICE FISCALE O	
DENOMINAZIONE:	PARTITA IVA:	
DATA DI NASCITA:	LUOGO DI NASCITA:	SESSO:
INDIRIZZO:	LOCALITA' E PROV	CAP:

PIANO ASSICURATIVO	
DECORRENZA:	DURATA:
PREMIO UNICO SPOT: €	

DATI CEDOLA
IL CONTRAENTE DICHIARA CHE LA CEDOLA E' PERCEPITA NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI IMPRESA ? (*): __ (*) I redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita sono redditi di capitale, assoggettabili all'imposta sostitutiva del 20% mentre sui proventi derivanti dall'investimento in titoli di cui all'articolo 31 del Dpr 601/73 viene applicata una imposta sostitutiva del 12,5%. Detti redditi - per effetto dell'art. 45, comma 1, del Tuir - se conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa e pertanto assoggettabili al relativo trattamento fiscale da parte del percipiente.
IL CONTRAENTE/SOCIETÀ FIDUCIARIA DICHIARA, IN NOME E PER CONTO DEL FIDUCIANTE, CHE LA CEDOLA E' PERCEPITA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA? (*): __ (*) I redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita sono redditi di capitale, assoggettabili all'imposta sostitutiva del 20% mentre sui proventi derivanti dall'investimento in titoli di cui all'articolo 31 del Dpr 601/73 viene applicata una imposta sostitutiva del 12,5%. Detti redditi - per effetto dell'art. 45, comma 1, del Tuir - se conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa e pertanto assoggettabili al relativo trattamento fiscale da parte del percipiente.

CEDOLA DA LIQUIDARE: __	NELLA MISURA DEL: %
CON PERIODICITA':	



IL CONTRAENTE RICHIEDE CHE L'IMPORTO DELLA CEDOLA VENGA VERSATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO SUL SEGUENTE C/C BANCARIO, RICONSCENDO CHE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE BANCARIA COSTITUIRA' PER LA SOCIETA' QUIETANZA DI AVVENUTO PAGAMENTO AD OGNI EFFETTO.

ABI

CAB

C/C

INTESTATARIO

BANCA

PERIODICITA', MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI E VALUTA

IL PREMIO SARA' VERSATO IN UNICA SOLUZIONE E SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA' PRESCELTE DAL CONTRAENTE:

- ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
- VERSAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE
- DISPOSIZIONE DI BONIFICO DIRETTO

IL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE SOTTOINDICATO AUTORIZZA LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

AD ADDEBITARE IN CONTO:

IL PREMIO UNICO SPOT:

ABI

CAB

C/C

INTESTATARIO

FIRMA DEL TITOLARE

LA RATA DI PREMIO PERIODICO:

FIRMA DEL TITOLARE

LA VALUTA DI ADDEBITO DEI PREMI È PARI ALLA DATA DI DECORRENZA PER IL PRIMO VERSAMENTO.

LA REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA ED IL DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO SONO ESPRESSAMENTE REGOLATI DALL'APPOSITA CLAUSOLA CONTENUTA NELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

LE SPESE PER EMISSIONE CONTRATTO SONO PARI A:.....

ADEGUATEZZA PRODOTTO ASSICURATIVO

- Obiettivi che il Contraente intende perseguire:

- Attuale stato occupazionale del Contraente:

- Attuale situazione familiare del Contraente:

- Il Contraente dichiara di essere informato dal qui presente intermediario che, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali informazioni disponibili, la proposta assicurativa risulta adeguata alle proprie esigenze assicurative.

- Il Contraente dichiara di essere informato dal qui presente intermediario che, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle proprie esigenze assicurative, per motivo/i e dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.

- Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

Firma del Contraente:

Firma dell'Intermediario

DICHIARAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

Con l'apposizione delle rispettive firme in calce:



- il Contraente e l'Assicurato (se persona diversa) dichiarano veritiere le informazioni rese nella presente;

- l'Assicurato (se diverso dal Contraente) esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo di proposta:

- la scheda sintetica, la nota informativa, il glossario e le condizioni contrattuali, contenenti anche il regolamento della Gestione Separata e/o del Fondo Interno previsti;
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Mod. 7 A) e il documento contenente le informazioni generali sull'intermediario, sulle potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente (Mod. 7B).

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)

Il Contraente e l'Assicurato hanno preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (il "Codice della Privacy"), fornita da Cardif Vita S.p.A., che si impegnano a rendere nota agli altri interessati.

Il Contraente e l'Assicurato sono consapevoli che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, necessari alla Compagnia per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Il Contraente e l'Assicurato esprimono il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità assicurative, con le modalità e a favore dei soggetti indicati nell'informativa ricevuta.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato
(se diverso da Contraente)

Il Contraente e l'Assicurato sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (il "Codice della Privacy"), fornita da Cardif Vita S.p.A., esprimono inoltre il consenso per il trattamento dei dati personali al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi?

SI

NO

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato
(se diverso da Contraente)

DATI RIGUARDANTI L'INTERMEDIARIO

Intermediario:

Codice punto distributivo:



codice collocatore (n. matricola _____) cognome e nome

Il soggetto incaricato della raccolta della proposta dichiara di avere personalmente riscontrato la corretta e completa compilazione del presente modulo e proceduto all'identificazione del Contraente ai sensi della legge n. 231 del 21/11/2007 e successive modifiche.

Timbro e Firma dell'Incaricato dall'intermediario

Data di deposito in Consob del Modulo di Proposta
Data di validità del Modulo di Proposta

IL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA NON DEVE RECARE ABRASIONI, CANCELLATURE O CORREZIONI DI QUALSIASI TIPO.



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

In applicazione della normativa sulla "privacy", la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche "Codice").

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano - raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (ad esempio ai sensi della normativa anticiclaggio) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (quali dati relativi allo stato di salute, opinioni politiche, sindacali o religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3), il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (quali ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4).

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti (7) risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia.

Il consenso sopra richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8).

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Cardif Vita S.p.A. Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano tel. 02.72427.1 fax 02.89010872.(9).

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Sulla base dell'Informativa ricevuta, lei può esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità assicurative, apponendo la sua firma nell'apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.

Consenso al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia e all'estero - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è in questo caso del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può acconsentire al trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali apponendo la sua firma nell'apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.



NOTE

(1) *Predisposizione e stipula di polizze assicurative, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione ed individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche.*

(2) *Altri soggetti inerenti il rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, beneficiario ecc; coobbligato); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che per soddisfare le sue richieste (copertura assicurativa, liquidazione sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.*

(3) *I dati di cui all'art.4 comma 1, lett. d) ed e) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.*

(4) *Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:*

- *assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di gestione del risparmio, sim; legali; medici;*
- *società di servizi per quietanzamento; società di servizi cui siano affidati gestione liquidazione e pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari;*
- *società del gruppo a cui appartiene la nostra società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);*

ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi consortili propri del settore assicurativo (che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate alle quali i dati possono essere comunicati), quali CIRT (Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria), COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); Magistratura. Forze dell'ordine, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

(5) *I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del gruppo a cui appartiene la nostra società; società specializzate per informazione e promozione commerciale, ricerche ed indagini di mercato sulla qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi; banche società di gestione del risparmio, sim.*

(6) *Il trattamento può comportare le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.*

(7) *Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (nota 3 secondo alinea).*

(8) *Tali diritti sono previsti e disciplinati da artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.*

(9) *L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento sono disponibili presso la sede della società.*

FAAC